



COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

Spett.le Operatore Economico

OGGETTO: Invito/Disciplinare affidamento diretto previa consultazione di operatori economici ex art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 modificato dal D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/09/2020 n. 120, per l'appalto dei Lavori di manutenzione pavimentazione stradale in varie vie. CIG: 9463431E4C. CUP: H16G22000320004. CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale.

Scadenza offerte il giorno: 29 dicembre 2022 alle ore 10.00

In esecuzione della **Determinazione n. 1353 del 28/11/2022** del Responsabile dell'Area 10 Manutenzioni – LL.PP. – Mobilità e successiva Determinazione n. 1507 del 20/12/2022 del Responsabile dell'Area 5 Contratti Vicesegreteria CUC Patrimonio Progetti Strategici Bandi Europei, si invita codesto spett.le Operatore Economico a partecipare alla presente procedura per l'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici, ex art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 modificato dal D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/09/2020 n. 120, secondo il criterio del minor prezzo.

È posto a base di gara il progetto esecutivo, approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 260 del 20/10/2022. L'operatore economico dovrà presentare la propria offerta entro il termine del **29 dicembre 2022, alle ore 10.00**, in base al disciplinare di gara che segue.

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare contiene le norme relative ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Stazione Appaltante - Amministrazione Aggiudicatrice:

Comune di Senigallia - Piazza Roma, 8 – 60019 (AN); Sito internet: www.comune.senigallia.an.it ;

PEC: comune.senigallia@emarche.it ;

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Geom. Piccinini Maurizio; e-mail: m.piccinini@comune.senigallia.an.it – tel. 071-66.29.224 – 219;

Informazioni tecniche e sulla procedura di gara: Dott.ssa Monti Marinella, email: marinella.monti@comune.senigallia.an.it – tel. 071-66.29.331; Geom. Stefano Leopizzi, email: s.leopizzi@comune.senigallia.an.it – tel. 071-66.29.457.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di “Lavori di manutenzione pavimentazione stradale in varie vie. CIG: 9463431E4C. CUP: H16G22000320004. CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale”.

ART. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Il luogo di esecuzione è ben indicato nel progetto esecutivo posto a base di gara.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

Importo complessivo dei lavori: € **39.172,41** (euro trentanovemilacentosettantadue/41) I.V.A. esclusa;

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso: € **943,80** (euro novecentoquarantatre/80) I.V.A. esclusa;

Importo dei lavori soggetto a ribasso: € **38.228,61** (euro trentottomiladuecentoventotto/61).

Costi della manodopera: € **3.848,81** (euro tremilaottocentoquarantotto/81).

La copertura finanziaria del suddetto progetto è garantita dal capitolo 1346/3 “Manutenzioni in appalto viabilità” del Bilancio 2022.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

I lavori avranno durata di **30 giorni** dalla data del verbale di consegna. La consegna potrà essere disposta anche in via d'urgenza.

È prevista la facoltà di affidare lavori complementari come indicato nel capitolato speciale di appalto.

ART. 4.1 – REVISIONE DEI PREZZI

Si rinvia all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante del progetto esecutivo posto a base di gara.

ART. 5 –LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO

Categoria prevalente: **OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI** – importo € 39.172,41 (euro trentanovemilacentosettantadue/41) I.V.A. esclusa.

Qualificazione richiesta:

Attestazione SOA in OG 3 - Classifica I o superiore. È ammesso l'avvalimento.

È ammesso altresì il subappalto nei termini di legge; ai fini del subappalto si segnala che non sono subappaltabili e dovranno essere obbligatoriamente eseguite dall'aggiudicatario le seguenti prestazioni:

- sistemazione in quota pozzetti stradali.

Inoltre, il possesso dei requisiti, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000,00 euro, può essere provato anche tramite:

- **i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo, vale a dire:

- a) importo dei lavori analoghi a quelli della categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nelle declaratorie della categoria;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori rispettivamente di cui alla precedente lett. a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

ART. 5 bis – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto disposto dall'art.105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii..

Si evidenzia che il subappalto dei lavori oggetto della presente procedura è ammesso nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 così come previsto nel progetto e nel disciplinare di gara, fermo restando che le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario e la quota di subappalto non deve essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto.

Ai fini del subappalto si segnala che non sono subappaltabili e dovranno essere obbligatoriamente eseguite dall'aggiudicatario le seguenti prestazioni:

- sistemazione in quota pozzetti stradali.

Il concorrente che intenda ricorrere al subappalto dovrà presentare relativa idonea dichiarazione, specificando le lavorazioni da subappaltare, in mancanza, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato.

Nel caso di ricorso al subappalto l'operatore economico deve sempre indicare **nel DGUE, parte II, sezione D) o nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1)** le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

ART. 6 – PROCEDURA DI GARA MODALITÀ E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura per l'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici, ex art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 modificato dal D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/09/2020 n. 120, secondo le modalità descritte nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto.

L'appalto è aggiudicato con il criterio **del prezzo più basso previa esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2 e 2 bis, del D. Lgs. 50/2016.**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente e idonea.

Pertanto, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10, si procederà, in applicazione di quanto previsto dai citati art. 1, co. 3 del DL 76/2020 e art. 97, co. 2bis del D.Lgs 50/2016, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato art. 97 comma 2bis; pertanto, risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta il cui valore più si avvicina (senza uguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia di anomalia.

Si precisa che si applicherà la disposizione di cui all'art.1, comma 3, ultimo periodo del D.L. n.76/2020, così come convertito con L. n. 120/2020, che prevede che si proceda alla esclusione

automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2 bis e 2ter del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Sono previste due distinte metodologie di calcolo (ovvero – un solo sistema di calcolo, caratterizzato dalla presenza di alcune variabili):

- l'una – disciplinata dal **comma 2 dell'art. 97 del Codice** – che trova applicazione quando il **numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 (quindici)**, in tal caso la piattaforma telematica procederà come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Si precisa che l'algoritmo che verrà utilizzato per implementare quanto disposto dall'art. 97, comma 2 del Codice è quello individuato dal MIT con Circolare del 24/10/2019, oltreché su interpello della Regione Toscana, come confermato da Cons. Stato, Sez. V, ord. 20/12/2019, n. 6345; TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 08/11/2019, n. 968; TAR Emilia-Romagna – Bologna, sez. I, 08/10/2019, n. 765; TAR Sicilia – Catania, sez. I, 16/09/2019, n. 2191; Ord. TAR Calabria - Catanzaro, sez I, 16/09/2019, n. 363; Ord. TAR Lombardia – Milano, sez I, 25/07/019, n. 937, e dalle Deliberazioni ANAC n. 892 del 02/10/2019 e n. 715 del 23/07/2019, ossia:

$$Sa = M + S \times [1 - (c1 \times c2 / 100)]$$

dove

Sa = soglia di anomalia

M = media aritmetica calcolata come descritto alla lett. a) dell'art. 97, c. 2

S = scarto medio aritmetico

c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

- l'altra – prevista dal **comma 2-bis dell'art. 97 del Codice** – da utilizzare se il numero delle proposte è inferiore a 15 (quindici), in tal caso la piattaforma telematica procederà come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alle lettere a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). Calcolata la soglia di anomalia nei modi suindicati, il Responsabile della procedura di affidamento, attraverso la piattaforma telematica, provvederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori a detta soglia.

Il calcolo dell'anomalia verrà effettuato su tre decimali senza arrotondamento nei passaggi intermedi di calcolo e sul risultato finale.

Nell'ipotesi in cui due o più operatori economici, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, risultino posizionati al primo posto della graduatoria di gara, si procederà ad aggiudicare la procedura di gara mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827; il sorteggio sarà espletato tramite la piattaforma telematica.

Con riferimento all'applicazione dei suddetti metodi si precisa che: • ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque; • in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa. Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in variante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14)

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

ART. 8 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici che abbiano i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale:

- Insussistenza, in capo al concorrente, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 8.1.1) e 8.1.2).

8.1.1) Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

In caso di sede in uno degli Stati membri, iscrizione in analogo registro dello Stato di appartenenze secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis).

In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

8.1.2) Requisiti di qualificazione

Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) - possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella **categoria prevalente OG 3 – classifica I o superiore**, ai sensi dell'art. 84 del Codice di Contratti e dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ovvero dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 come individuati al precedente art. 5.

Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere dichiarato per mezzo del **Mod. DGUE**, come in seguito indicato nel presente Disciplinare.

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. g) del Codice, di tipo orizzontale, si rimanda al D.P.R. 207/2010 per le parti tuttora in vigore in base all'art. 216, comma 4, del D.lgs. 50/2016. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice (art. 48 comma 3 del Codice). Nell'offerta devono essere specificate le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascun operatore economico.

Nel caso di **consorzi** fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'**art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, di cui all'**art. 45, comma 2 lett. c) del Codice**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo **devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice e precisamente:**

- a. per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett c) e art. 46, comma 1, lett. f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'art. 84, con il Regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al Consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (*comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge di conversione del decreto sblocca-cantieri*).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, **la quota di requisito posseduta** dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), **deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.**

Subappalto non necessario (“non obbligatorio” in sede di gara)

Il concorrente singolo o raggruppato indica se intende subappaltare parte del contratto a terzi, elenca le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale (Allegato 1 e DGUE), pena la mancata autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione.

Le Imprese aventi sede in uno Stato della U.E., dovranno presentare le documentazioni in base alla normativa in vigore nel proprio Stato di appartenenza.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) in conformità alla Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022.

Come utilizzare il Fascicolo:

- a) la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il **CIG** per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
- b) l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il **CIG** della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “**PASSOE**” (documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per l'Operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “**PASSOE**” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il **PASSOE** deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il mancato inserimento del **PASSOE** nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato;

- c) in caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del Codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il **PASSOE** che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico;
- d) in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce il **PASSOE** con le modalità di cui alla lett. b). L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il **PASSOE** relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

ART. 9 – AVVALIMENTO

È consentito l'avvalimento nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia (art. 89 del D. Lgs. 50/2016) per i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara intenda ricorrere all'avvalimento dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste all'articolo del presente disciplinare, deve allegare la seguente documentazione:

- 1) il Mod. DGUE relativo all'impresa ausiliaria, compilato nelle sezioni pertinenti e debitamente sottoscritto, attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente

l'oggetto (le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.

Non è consentito, a pena d'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nel corso della verifica della documentazione amministrativa per l'ammissione dei concorrenti alla gara, in caso di carenze di elementi formali, si applicheranno i principi relativi al cd. **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a un giorno, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, le carenze della offerta tecnica e della offerta economica.

ART. 11 – GARANZIE

Non è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria. È previsto invece che l'aggiudicatario presenti la cauzione definitiva e le altre polizze indicate nel capitolato speciale di appalto.

ART. 12 – RICHIESTE CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate utilizzando quale unico mezzo la **Piattaforma telematica**, utilizzando il tasto Formula quesito che l'operatore economico visualizza all'interno del pannello di gara, entro e non oltre il **termine del giorno 27 dicembre 2022 ore 12.00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Formula quesito: consente all'operatore economico di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente alla stazione appaltante. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su *Invia quesito*, l'operatore economico riceverà una PEC di ricezione della avvenuta consegna da parte dell'Ente. La risposta al quesito perverrà all'operatore economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata. L'Elenco dei Chiarimenti sarà visualizzabile nella medesima schermata relativa ai dettagli della gara in oggetto.

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente o pervenuti oltre il termine su indicato o inviati o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati anche se appartenenti alla stazione appaltante o all'amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le domande e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente all'indirizzo internet della Piattaforma telematica: <https://comunesenigallia.tuttogare.it> entro il **giorno 27 dicembre ore 14.30**.

ART. 13 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente gara avviene attraverso la Piattaforma telematica "Tutto Gare" (di seguito Piattaforma) per la gestione delle gare, accessibile dal sito internet: <https://comunesenigallia.tuttogare.it> da cui sarà possibile scaricare la documentazione di gara oltre

che dal sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.senigallia.an.it> alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti nonché dall'Albo pretorio on-line.

Non saranno quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'Impresa secondo le modalità previste dalle “Norme tecniche di utilizzo” della Piattaforma scaricabili al seguente sito internet: https://comunesenigallia.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

La piattaforma telematica e il sistema utilizzati, sono nella disponibilità della stazione appaltante e sono denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo della stazione appaltante di cui al paragrafo 1 del presente disciplinare.

L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato “Norme Tecniche di Utilizzo”, reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all'Help Desk: (+39) 02-40031280 o all'indirizzo e-mail: assistenza@tuttogare.it.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

ART. 14 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla presente gara di appalto e formulare offerta, il concorrente dovrà inviare **entro e non oltre il termine perentorio del:**

giorno 29 dicembre 2022 alle ore 10.00

tramite la suindicata Piattaforma, la seguente documentazione redatta in lingua italiana:

A) Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta di cui ai successivi punti A.1 – A.2 – A.3 – A.4, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (ALL. 1, ALL. 2 e ALL. 3).

B) Offerta economica, redatta utilizzando l'apposito modello compilato direttamente a sistema e firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

A.1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000 (ALL. 1).

Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in RTI, l'impresa mandataria dovrà presentare, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, un'offerta congiunta che deve:

- Essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate;

- Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
- Indicare l'impresa che si qualificherà come capogruppo;
- Contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

L'istanza dovrà essere presentata completa di documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo (marca da bollo da € 16,00).

A tal fine i concorrenti devono produrre idoneo documento attestante l'assolvimento dell'imposta secondo una delle seguenti modalità:

- copia scansionata del foglio su cui viene apposta la marca da bollo debitamente annullata o con sovrascritto il numero di CIG della presente procedura;
- copia scansionata ovvero file del versamento effettuato mediante modello F23 dal quale risultano il numero di CIG della presente procedura di gara. Per una corretta compilazione si rimanda alla seguente pagina web dell'Agenzia delle entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23/modello+f23/ind+f23+modello>

Le istanze non in regola con il bollo sono considerate valide al fine della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni del caso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.

A.2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente deve produrre il Documento di Gara Unico Europeo (**ALL. 2**), compilato nelle sezioni pertinenti e redatto ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della circolare MIT n. 3/2016 (predisposto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016). In particolare, mediante il DGUE, il concorrente dichiara di:

- non trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016.

Resta fermo per il concorrente l'obbligo di rendere le ulteriori dichiarazioni integrative richiamate ai punti che precedono e non menzionate nel DGUE, mediante Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresa la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del Codice (presenti nell'ALL. 3).

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, convertito in formato .pdf.

Nel caso di raggruppamento costituito o costituendo, ciascuno dei soggetti che ne fanno (o ne faranno) parte dovrà compilare nelle sezioni pertinenti e sottoscrivere un proprio distinto modello DGUE.

Nel caso di consorzio, sia il consorzio medesimo che ciascun consorziato che sarà designato all'esecuzione dell'appalto, dovranno compilare nelle sezioni pertinenti e sottoscrivere un proprio distinto modello DGUE.

A.3) Dichiarazione integrativa DGUE (ALL. 3) sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari;

l'operatore economico è tenuto a dichiarare quanto indicato nell'allegato modulo e inoltre di aver preso conoscenza e di impegnarsi ad applicare quanto contenuto nel Protocollo d'intesa in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture sottoscritto tra il Comune di Senigallia e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL in data 14 novembre 2022 e pubblicato nella seguente sezione del sito del Comune di Senigallia: Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Dati Ulteriori, ac-

cessibile tramite il seguente link https://www.comune.senigallia.an.it/wp-content/uploads/2022/11/Protocollo_di_intesa.pdf.

A.4) Codice PassOE generato con successo dal sistema AVCPASS – (ATTENZIONE: il PassOE dovrà risultare “generato” e non “in lavorazione”).

A norma dell'art. 2, comma 3 lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso: [http://www.avcp.it/portal/public/classic/ServiziAccesso Riservato](http://www.avcp.it/portal/public/classic/ServiziAccesso%20Riservato)) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema genera un codice “PassOE” da inserire nella documentazione amministrativa di gara.

La mancata produzione del PassOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la Stazione Appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PassOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

Si precisa che:

- nel PassOE del concorrente che ricorre all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa ausiliaria;
- i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PassOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PassOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.

B - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata mediante Offerta Economica. **Si precisa che l'offerta economica deve essere compilata direttamente a sistema.**

Dopo la sua compilazione, il sistema genererà un file pdf che dovrà essere, **a pena di esclusione**, firmato digitalmente e caricato dall'operatore economico, secondo le modalità che saranno indicate ed impostate dal programma stesso.

L'offerta economica deve contenere:

a) dichiarazione del ribasso percentuale, espresso con massimo 3 decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali) al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

b) dichiarazione dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare il costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante, pari ad € **3.848,81** non si procederà ad alcuna verifica di congruità.

La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse diversa ed inferiore ad euro € **3.848,81**.

c) dichiarazione dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 co.10 del D.lgs. 50/2016.

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che l'operatore offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera, o la mancata sottoscrizione comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'offerta economica dovrà, **pena l'esclusione**, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo A.1 e quindi:

- a. in caso di operatore economico **singolo**, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari **costituiti**, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

ART. 15 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta ha luogo il **giorno 29 dicembre 2022 alle ore 11.00** Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le indicazioni contenute sulla Piattaforma.

A) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo, qualora necessario;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sulla piattaforma telematica, sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

B) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

Il seggio di gara aprirà le offerte economiche e ammetterà o escluderà i partecipanti secondo le irregolarità commesse e poi si procederà alla aggiudicazione come indicato al precedente **ART. 6 – PROCEDURA DI GARA MODALITA' E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.**

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 16 - ALTRE INFORMAZIONI

La Stazione Appaltante si riserva con provvedimento motivato in cui devono essere esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva delle forme di finanziamento ovvero la non convenienza, l'inidoneità, l'incongruità o l'invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale che consentirà di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del codice civile.

La Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e congrua.

Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta per n. 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 32 c. 4 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l'offerta dell'aggiudicatario sarà irrevocabile, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 32, fino alla scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.

La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da parte dell'offerente delle norme di cui al presente invito/disciplinare.

Delle operazioni relative alla presente gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito atto di aggiudicazione e stipula di regolare contratto di appalto.

Esperate le operazioni di gara si procederà all'aggiudicazione definitiva "non efficace" che sarà comunicata agli interessati entro i termini previsti dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione interverrà ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente procedura.

La stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.

Nel caso in cui l'affidamento al concorrente risultante primo in graduatoria non abbia esito positivo l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al successivo concorrente in graduatoria.

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti

che hanno partecipato all'originaria selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede secondo quanto previsto dall'art. 110 D.Lgs. 50/2016. Per tutte le condizioni non previste dal presente invito si fa espresso riferimento, per quanto applicabile, alla vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici.

ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati da parte del Comune di Senigallia avverrà in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del reg. UE 679/2016 e in conformità dell'art. 13 sempre del suddetto regolamento. La finalità giuridica sulla quale si basa il trattamento dei dati del fornitore è conforme all'art. 6 c. 1 lett. b), ovvero al fine dell'espletamento del contratto. La categoria dei Dati trattati sono di ordine comune atti a identificare il Fornitore, dettagli assicurativi, dati bancari, dati del personale dipendente e dati giudiziari con riferimento al casellario. La categoria di interessati saranno i fornitori, i dipendenti del fornitore e le controparti in genere. I dati saranno conservati sia in forma Analogica che Digitale e la durata sarà quella prevista dalla legge vigente in tema di Contratti Pubblici e fiscale. I dati non saranno trasferiti all'estero e la conservazione sarà all'interno del perimetro sia fisico che logico del Comune di Senigallia. I destinatari sono l'interessato stesso, coloro che hanno rapporti con l'interessato, consulenti dello stesso, amministrazioni e organi pubblici, servizi di giustizia e di polizia.

L'interessato potrà accedere ai suoi dati dietro formale richiesta presentata in conformità all'art. 15 del Reg. UE 679/2016 e successivamente avvalersi delle facoltà concesse dagli artt. 16 fino al 22.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Senigallia.

ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., pena la nullità del contratto.

Il medesimo si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 19 - CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti saranno esclusi in caso di:

- mancato possesso dei requisiti previsti dal Codice, in particolare dall'art. 80, o da altre disposizioni di legge vigenti,
- cause di esclusione espressamente previste dal Codice o da altre disposizioni di legge vigenti,
- irregolarità essenziali non sanabili o non sanate nei modi prescritti,
- inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

L'amministrazione, infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97 del Codice.

ART. 20 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 80 del Codice.

La stipulazione del contratto avverrà in forma di scrittura privata.

Ai fini della stipula del contratto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. n.159/2011 in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.

Si informa, ai sensi dell'art. 209, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono devolute alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Ancona.

ART. 21 - PROCEDURE DI RICORSO

Per eventuale ricorso avverso la presente procedura è competente il TAR delle Marche – Ancona. Termine per il ricorso 30 giorni dalla conoscenza del procedimento; ogni controversia correlata al contratto stipulato in conseguenza della aggiudicazione sarà demandata al Giudice della giurisdizione territoriale in cui ha sede la Stazione Appaltante; è esclusa la competenza arbitrale.

Il Responsabile dell'Area 5
Contratti – Vicesegreteria – CUC – Patrimonio
Progetti strategici – Bandi europei
Dott.ssa Marinella Monti